



CAI Sez. ALBA



## **CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI MONTAGNATERAPIA**

**Tra**

il **Consorzio Socio-Assistenziale di Alba-Langhe e Roero, di seguito denominato “Consorzio”**, con sede legale in Alba, via Diaz 8 (Codice Fiscale e Partita IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore dr. Marco Bertoluzzo, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede legale dell’Ente;

**e**

la **sezione di Alba del Club Alpino Italiano di seguito denominata “sezione CAI”** con sede in Alba (CN), p.zza Cristo Re 5, rappresentata dal presidente e legale rappresentante signor Bruno

**premessi:**

- che il Consorzio integra i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione dei propri utenti con uscite accompagnate in ambiente di media montagna e/o collinare;
- che il Consorzio ha chiesto alla Sezione CAI la collaborazione per le uscite in ambiente e che tale richiesta è stata approvata dal consiglio direttivo sezionale con delibera n. 38 del 23/04/2025;
- che entrambe le parti hanno interesse a regolamentare la collaborazione,

**si conviene quanto segue:**

### **Art. 1 – Progetto**

La presente Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra il Consorzio e Sezione CAI per il progetto di cura e riabilitazione, “Salute mentale in cammino”, di seguito denominato “Progetto”, descritto nella lettera di richiesta allegata alla presente Convenzione.

### **Art. 2 – Destinatari**

I destinatari del Progetto sono gli utenti dell’Area Disabilità del consorzio stesso.

### **Art. 3 – Attività**

L’attività consiste in un ciclo di escursioni di gruppo in ambiente naturale su itinerari di media montagna e/o collinari, nelle quali i soggetti in cura sono assistiti dagli operatori del centro riabilitazione con l’accompagnamento da parte dei volontari della Sezione CAI (di seguito “Volontari CAI”).

### **Art. 4 – Preparazione**

Prima di dare avvio all’attività e la Sezione CAI si incontreranno per valutare e concordare i percorsi escursionistici più idonei allo svolgimento del Progetto. A questo fine si terrà conto delle esigenze terapeutiche e delle condizioni psico – fisiche dei partecipanti prospettate e delle caratteristiche degli itinerari e delle difficoltà tecniche prospettate dai Volontari CAI. In esito a tali valutazioni si redigerà il programma delle uscite.

In caso di maltempo, in atto o previsto, tale da non consentire l'effettuazione dell'escursione programmata in condizioni di ragionevole sicurezza, la stessa potrà essere rinviata o annullata; la relativa decisione compete esclusivamente ai Volontari CAI.

Preso atto del rapporto numerico tra partecipanti assistiti e operatori del Consorzio stabilito, ma in ragione di non meno di due operatori per gruppo, la Sezione CAI verifica e stabilisce il numero di Volontari necessari per l'escursione.

E' dovere inderogabile degli operatori del Consorzio e dei Volontari CAI non lasciare mai soli i soggetti accompagnati nel corso dell'escursione.

#### ***Art. 5 – Compiti dei Volontari CAI***

Esaurita la fase di preparazione delle uscite, il ruolo dei Volontari CAI è di accompagnamento dei partecipanti lungo l'itinerario scelto identificando il percorso, controllando la situazione per cogliere eventuali difficoltà oggettive (ad es. fondo rovinato o scivoloso, maltempo in arrivo, eccessivo ritardo di percorrenza con rischio di perdita di visibilità), scegliendo le possibili contromisure e dando le necessarie disposizioni in merito (ad es.: fare ritorno anticipatamente, abbreviare il percorso). Le verifiche saranno condotte, se necessario, anche mediante un sopralluogo preventivo.

I Volontari CAI operano al fine di garantire la progressione sul percorso ed è di loro esclusiva competenza la decisione di eventuali variazioni o di interruzione dell'escursione per ragioni di prudenza.

#### ***Art. 6 – Compiti degli Operatori professionali***

Gli operatori del Consorzio dovranno essere presenti alle escursioni nel numero stabilito in fase di predisposizione del programma e avranno i compiti: della preventiva valutazione e successiva verifica dell'adeguatezza fisica e psicologica dei soggetti partecipanti; di assicurare che l'abbigliamento e l'attrezzatura dei soggetti sia rispondente alle indicazioni ricevute dai Volontari CAI in considerazione delle caratteristiche del percorso concordato; della verifica che i partecipanti da accompagnare abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti tenuti a rilasciarle (ad es. eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno); della vigilanza e sorveglianza nell'ottica delle presunzioni di cui agli articoli 2047 e 2048 c.c.; dell'organizzazione del trasporto dei partecipanti al punto di partenza e ritorno.

Gli operatori del Consorzio saranno tenuti ad adeguarsi alle eventuali decisioni da parte dei Volontari CAI derivanti dalla sopravvenienza di difficoltà oggettive che impediscano o sconsiglino il completamento del percorso programmato.

#### ***Art. 7 – Doveri degli Operatori***

Gli operatori del Consorzio e i partecipanti in genere hanno il dovere di subordinazione, di attenzione, di informazione e di cooperazione con i Volontari CAI coerentemente con il principio di auto-responsabilizzazione e con il dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione. A tal fine gli operatori del Consorzio dichiarano fin d'ora che tutte le informazioni fornite sulle condizioni psicofisiche dei partecipanti, nonché sulle esperienze e conoscenze dell'ambiente montano da parte degli stessi, sono veritiere e che nulla sarà taciuto di quanto dovrebbe essere a conoscenza della Sezione CAI e dei suoi Volontari.

Gli operatori del Consorzio mantengono la riservatezza sulle patologie o condizioni di dipendenza o disagio sofferte dai partecipanti. Analoga riservatezza è dovuta dai Volontari CAI che dovessero venire comunque a conoscenza delle stesse informazioni.

#### ***Art. 8 – Immagini***

Fermo restando l'obbligo del segreto professionale, la ripresa di immagini fotografiche e in video così come l'utilizzo delle stesse nell'ambito del gruppo neo-costituito, può fare parte del progetto delle attività di montagnaterapia: la loro diffusione al di fuori di esso è in ogni caso soggetta alla sottoscrizione di una specifica liberatoria.

Il modulo CAI di autorizzazione per minori viene allegato alla presente convenzione.

#### ***Art. 9 – Organizzazione del viaggio***

L'organizzazione del viaggio di andata e ritorno fino al luogo di partenza delle escursioni e, più in generale, di tutto quanto concerne il trasporto dei soggetti partecipanti è di esclusiva competenza e responsabilità del Consorzio.

#### **Art. 10 – Vigilanza sui partecipanti**

Il Consorzio e la Sezione CAI si danno reciprocamente atto che saranno a esclusivo carico degli operatori del Consorzio stesso le funzioni di vigilanza e di sorveglianza dei soggetti partecipanti, nonché di tutto quanto connesso al loro comportamento ed esigenze, collettive o individuali. Conseguentemente la Sezione CAI e per essa i Volontari sono e saranno estranei a tale ruolo e alla connessa responsabilità.

Gli operatori del Consorzio dovranno segnalare tempestivamente ai Volontari CAI l'insorgenza di eventuali difficoltà di loro competenza sopravvenute a carico di uno o più soggetti accompagnati, tali da non consentire la regolare prosecuzione dell'attività.

#### **Art. 11 – Dichiarazioni**

La Sezione CAI dichiara, e il gruppo operatori del Consorzio se ne conferma pienamente edotto e consapevole:

a) che la frequentazione dell'ambiente di media montagna e/o collinare, pur adottandosi tutte le precauzioni e le tecniche per garantire il corretto svolgimento delle escursioni, presenta comunque rischi e pericoli oggettivi ineliminabili e che, pertanto, la partecipazione alle escursioni comporta per tutti i presenti l'assunzione a proprio carico di una quota parte di rischio che viene espressamente accettata;

b) che l'intervento dei Volontari CAI nel Progetto è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI, per cui detti Volontari, operando per finalità e nello svolgimento di attività sezionali, risultano già coperti dalle vigenti polizze assicurative CAI (responsabilità civile, infortuni e soccorso alpino).

#### **Art. 12 – Copertura assicurativa**

Il Consorzio conferma, per i propri operatori, l'esistenza della polizza assicurativa per infortuni ITAS MUTUA MI5044153) e responsabilità civile verso terzi (NOBIS 203197619)

Qualora non siano soci CAI saranno assicurati per il soccorso alpino con l'apposita polizza giornaliera CAI. La Sezione CAI conferma, per i propri Volontari, l'esistenza delle tutele assicurative richiamate all'art. 10, (polizza n 502028752 con la compagnia assicuratrice ALLIANZ)

Gli altri soggetti non soci partecipanti alle escursioni saranno assicurati con le apposite polizze assicurative giornaliere del CAI per infortuni e soccorso alpino.

Gli eventuali (soci o non soci) partecipanti alle escursioni che risultino "esclusi" in forza dell'articolo 5 della polizza infortuni di base, potranno essere assicurati per gli infortuni con la polizza di montagnaterapia CAI, valida a condizione che nell'escursione vi sia l'assistenza qualificata di operatori professionali della struttura di riferimento o loro delegati.

#### **Art. 13 – Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà termine con il completamento del programma di collaborazione previsto all'art. 3. Sarà rinnovabile negli stessi termini nel caso di successivi programmi di collaborazione tra Consorzio e Sezione CAI.

Data 30/04/2025

*A conferma di tutto quanto sopra seguono le firme delle Parti:*

**per la sezione CAI Alba:**  
Il Presidente Bruno BONINO

**per il Consorzio Socio Assistenziale Alba**  
**Langhe Roero:**  
Il Direttore Marco BERTOLUZZO